



Comune di Rovereto

POLITICHE SOCIALI
Dirigente



**Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e allo svolgimento dei servizi per minori sul territorio del Comune di Rovereto (TN), con specifico riferimento all'aumentare le occasioni di aggregazione giovanile/socializzazione per ragazzi (obiettivo 2 dell'esito del percorso di coprogrammazione da Delibera G.M. n. 82 del 14.04.2022).
CUP E74D22002070002.**

Responsabile del procedimento: Daniela Fauri – Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

Premesso che,

in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118 della Costituzione, e nel rispetto dei principi della L. 241/1990, l'art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in seguito CTS, dispone che le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale, assicurino il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione;

- con determinazione n. 1813 di data 11/10/2021 è stato dato avvio al procedimento di coprogrammazione in relazione agli interventi per minori e famiglie ai sensi dell'art. 55 sopra citato e dell'art. 3 comma 4 della L.P. 13/2007, nonché approvato lo schema di avviso pubblico volto all'attivazione del relativo tavolo con tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti, a seguito di loro manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
- i macro obiettivi emersi dal percorso di coprogrammazione, che ha visto partecipi 15 soggetti, in parte ETS e in parte Enti Pubblici, come si evince dal report approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 82 di data 14/04/2022, possono essere così riassunti:
 - 1) aumentare la socializzazione e l'inclusione delle famiglie e dei ragazzi, intercettare e coinvolgere attivamente in azioni di socializzazione positiva famiglie e ragazzi utilizzando luoghi e percorsi non formali. Target: 6-12 anni, ma anche età inferiore nei periodi e per le attività non garantiti da altri servizi comunali;
 - 2) aumentare le occasioni di aggregazione giovanile/socializzazione dove i ragazzi possano vivere esperienze interessanti e gratificanti e sperimentare relazioni positive con i propri pari. Target 6-17 anni;
 - 3) aumentare l'accessibilità ai servizi anche attraverso il

- sostegno/accompagnamento alle persone maggiormente in difficoltà e favorire la comunicazione/informazione di iniziative/servizi. Target: genitori e famiglie;
- 4) attivare strategie per sviluppare un uso consapevole dei social e delle nuove tecnologie nei ragazzi. Target 0-17 anni;
 - 5) prevenire e diminuire la dispersione scolastica, sostenere i ragazzi in ritardo scolastico (con scuole/ETS/ agenzia del lavoro, ecc.). Target 6-17 anni;
- in riferimento all'obiettivo n. 2, oggetto del presente avviso, le attività da considerare fanno riferimento alle seguenti tipologie di servizi, rispondenti alle aggregazioni funzionali previste dal Catalogo provinciale per i servizi socio assistenziali (deliberazione della G.P. n.173/2020), in seguito Catalogo:
 - ✓ 1.11 Centro socio educativo territoriale;
 - ✓ 5.1 Costruzione e promozione di reti territoriali (Attività di socializzazione e inclusione famiglie e ragazzi);
 - ✓ 5.4 Centro di aggregazione territoriale;
 - ✓ 7.2 Tirocinio di inclusione sociale in azienda;
 - trattandosi di attività che presuppongono l'esternalizzazione della relativa realizzazione, all'obiettivo in parola è stato quindi applicato lo schema di pianificazione di cui all'Allegato A delle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020, al fine dell'individuazione delle modalità di affidamento più appropriate. In base a tale analisi, la co-progettazione è stata ritenuta la procedura più idonea alla definizione e realizzazione di una programmazione sociale condivisa tra i diversi soggetti territoriali interessati. In particolare, la scelta di utilizzare lo strumento della co-progettazione dei servizi, trova giustificazione nel riconoscimento del Terzo Settore quale sub sistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo dei servizi, nonché nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con soggetti qualificati operanti nell'erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi. Lo strumento della co-progettazione vede quindi il Comune di Rovereto e il Terzo Settore alleati e ugualmente impegnati a trovare risposte efficaci ai bisogni della cittadinanza, a mettere a disposizione risorse e a farsi promotori di reti per lo sviluppo qualitativo degli interventi;
 - la Giunta Municipale, con il provvedimento n. 82 sopra citato, ha quindi condiviso la scelta dello strumento di affidamento e svolgimento del servizio nei termini sopra descritti;

la Dirigente del Servizio Politiche Sociali,

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione dei Soggetti partecipanti, di seguito Soggetti, con cui attivare una co-progettazione volta allo svolgimento dei servizi per minori e famiglie sul territorio comunale, con riferimento, nello specifico, alle occasioni di aggregazione e socializzazione, dove poter vivere esperienze interessanti e gratificanti e sperimentare relazioni positive con i propri pari.

La realizzazione di tali servizi, ubicati sul territorio del comune di Rovereto, prevede la definizione di un progetto elaborato in partnership tra il Comune di Rovereto, in seguito Comune, e i Soggetti partecipanti che saranno protagonisti del Tavolo di Co-progettazione.

L'iniziativa deve caratterizzarsi per la sua attitudine a sviluppare sinergie con la comunità di riferimento, incentivando lo sviluppo e la capacità di coinvolgere minori e famiglie, in collegamento con la cittadinanza. La varietà di interventi offerti deve, infatti, facilitare il coinvolgimento della comunità offrendo al territorio luoghi di incontro, confronto e partecipazione che facciano da catalizzatore di relazioni.

La finalità della coprogettazione in questo specifico ambito, come già sottolineato nella precedente fase di coprogrammazione, è quello di attivare, per il perseguimento dell'interesse pubblico all'interno del welfare locale, un modello collaborativo tra Comune e Soggetti partecipanti, in grado di mettere in campo e a confronto competenze e risorse. Si ritiene che alleanze strategiche e partenariati progettuali tra gli attori che operano all'interno del contesto territoriale rappresentino la strada preferenziale per la realizzazione di servizi in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini di un territorio.

1. OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

La co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55 comma 3 del CTS ha per oggetto la realizzazione, in partnership tra Comune e Soggetti interessati, degli interventi socio-assistenziali a favore dei minori e delle loro famiglie, individuabili nelle aree di seguito descritte:

Area n. 1 Servizi a carattere diurno, centri socio educativi territoriali e centri di aggregazione territoriale;

Area n. 2 Interventi volti ad abitare in maniera inedita i luoghi e gli spazi cittadini con azioni di animazione, inclusione e socializzazione;

Area n. 3 Percorsi per genitori e figli volti a potenziare le competenze educative e pedagogiche dei genitori e fornire ai bambini/ragazzi risposte alle loro fragilità;

Area n. 4 Progetti di volontariato formativo e percorsi di alternanza formazione lavoro.

Gli interventi e le azioni previsti nelle 4 aree devono essere inserite in una progettazione integrata e sinergica, con un approccio metodologico unitario e con una strategia comunicativa facilmente identificabile.

1.1 Attività previste Area 1

L'**Area 1** mira alla riorganizzazione, ridefinizione e innovazione dei servizi a carattere diurno già presenti sul territorio comunale.

L'esito del tavolo di coprogettazione deve includere, in riferimento all'oggetto dell'Area 1, la realizzazione di una rete di centri socio educativi territoriali e centri di aggregazione territoriale, aventi le caratteristiche di seguito riportate.

A. CENTRI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI

Così come definiti dal Catalogo, i **centri socio educativi territoriali** devono garantire funzioni di sostegno e accompagnamento ai minori, oltre ad attività di animazione finalizzate alla socializzazione in un'ottica inclusiva. L'accesso a tale servizio avviene prevalentemente in modalità spontanea. Ai minori sono garantite attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali, con un'attenzione specifica alle situazioni di maggiore fragilità, segnalate dal servizio sociale professionale, per le quali sono fornite adeguate forme di sostegno e accompagnamento individualizzato, sulla base di specifiche progettualità concordate e definite con il servizio stesso.

Le attività che il centro socio educativo territoriale deve includere, sono declinate nel suddetto Catalogo e devono essere necessariamente ideate e realizzate con il coinvolgimento dei gruppi di ragazzi, con logiche di rete e in stretto collegamento con la comunità territoriale di appartenenza.

Destinatari dell'intervento:

Bambini e ragazzi in età 6-10 anni e 11-13 anni e famiglie residenti nel territorio del Comune di Rovereto con possibilità di accogliere minori provenienti dai comuni limitrofi, previo accordo tra il Servizio Politiche Sociali di Rovereto e analogo Servizio della Comunità della Vallagarina, o altri territori provinciali.

I Centri socio educativi territoriali, devono accogliere, complessivamente, un numero indicativo di 250 minori all'anno e con la possibilità di riservare indicativamente 30 posti (sull'intero bacino cittadino) per minori che necessitano di un progetto individualizzato, sulla base dello stato di bisogno rilevato dal servizio sociale professionale del Comune.

Giorni e orari di apertura:

Durante l'anno scolastico va garantita l'apertura pomeridiana nell'arco temporale dal lunedì al venerdì, tenendo comunque conto delle esigenze delle singole zone, con possibilità di consumare il pasto presso le sedi dei centri. L'apertura serale e nella giornata di sabato va garantita se richiesta dal Comune.

L'orario estivo deve contemplare la possibilità di un'apertura da lunedì al venerdì, su tutto l'arco della giornata, inclusa la possibilità di consumare il pasto. Per quanto riguarda i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, devono essere progettate, nel periodo estivo, attività ad hoc.

B. CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE

Così come definiti dal Catalogo, i **centri di aggregazione territoriale** hanno l'obiettivo prioritario di favorire l'integrazione e l'inclusione sociale degli adolescenti/giovani attraverso metodologie di programmazione dal basso e progettazione partecipata.

Le attività devono essere ideate e realizzate con il coinvolgimento dei gruppi di ragazzi, con logiche di rete e in stretto collegamento con la comunità territoriale di appartenenza.

Destinatari dell'intervento:

Ragazzi in età 14-17 anni e giovani adulti oltre i 18 anni con possibilità di accogliere minori provenienti dai comuni limitrofi.

Il centro di aggregazione territoriale coinvolge, indicativamente, 100 giovani nelle attività strutturate, con una presenza media giornaliera di almeno 10 partecipanti.

Giorni e orari di apertura:

Il centro di aggregazione territoriale deve prevedere un'apertura pomeridiana dal lunedì al sabato e almeno un'apertura serale durante il fine settimana, da concordare in fase di progettazione

SEDI

I **centri socio educativi territoriali** devono essere dislocati in modo omogeneo sul territorio comunale, al fine di garantire la possibilità di fruizione del servizio da parte di

tutti i minori e le loro famiglie. Il modello organizzativo deve pertanto essere di tipo “diffuso” e deve necessariamente prevedere un collegamento con le realtà territoriali del quartiere e/o della città, con un’attenzione al potenziamento delle reti formali e informali e alla prevenzione del disagio giovanile.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per fasce d’età omogenee, al fine di rispondere maggiormente alle esigenze specifiche della fascia 6-10 anni e 11-13 anni.

Il **centro di aggregazione territoriale** è preferibilmente dislocato nell’area del centro città.

L’accesso ai centri socio educativi territoriali e ai centri di aggregazione territoriale può avvenire su libera iniziativa o su segnalazione del servizio sociale professionale.

Numero minimo di centri per area territoriale da prevedere nella progettualità:

Zona	Tipologia di centro	n. minimo	Sede
Rovereto Nord	Centro socio educativo territoriale	1	Presente una sede comunale
Rovereto centro/ Noriglio	Centro socio educativo territoriale	1	Sede da individuare
	centro di aggregazione territoriale	1	Presente una sede comunale
Sacco-San Giorgio	Centro socio educativo territoriale	1	Presente una sede comunale
Rovereto sud/Lizzana	centro socio educativo territoriale	1	Sede da individuare
Marco	centro socio educativo territoriale	1	Presente una sede comunale

1.2 Attività previste Area 2

L’**Area 2** mira alla creazione di interventi volti ad abitare in maniera inedita i luoghi e gli spazi cittadini con azioni di animazione, inclusione e socializzazione.

L’attivazione di tali iniziative rappresenta un’occasione per incontrare i ragazzi e consentire loro di divenire protagonisti e co-costruttori di proposte che incentivino la creazione di relazioni positive.

Alcuni luoghi della città di Rovereto devono pertanto essere valorizzati e messi a disposizione della generalità della cittadinanza, in quanto costituiscono dei potenziali contesti di aggregazione positiva. L’animazione di tali spazi, con proposte di tipo sportivo, culturale, artistico, musicale, può infatti favorire e facilitare l’incontro e il protagonismo dei ragazzi.

La presenza di personale educativo deve garantire, in quest’area, la continuità delle funzioni esercitate dai centri di aggregazione e dai centri socio educativi territoriali, nonché assicurare attività di informazione, supporto e orientamento ai ragazzi circa le opportunità e i servizi presenti in città.

Destinatari:

minori, giovani e famiglie.

Numero iniziative:

minimo 50 iniziative all'anno.

1.3 Attività previste Area 3

L'**Area 3** mira all'attivazione di percorsi di gruppo per genitori e figli volti a potenziare le competenze educative e pedagogiche dei primi e fornire ai bambini/ragazzi risposte alle loro fragilità.

Le proposte rivolte ai genitori devono mirare a rafforzare processi di empowerment che facciano leva sul protagonismo dei beneficiari, favorendo processi decisionali partecipati.

Attraverso la frequenza ai gruppi, si intende offrire alle famiglie la possibilità di sviluppare conoscenze, competenze e consapevolezza per meglio affrontare il compito educativo.

Contestualmente, vanno previsti, a favore dei minori, interventi specifici, differenziati per fasce d'età (6-10; 11-13; 14-17 anni), con l'obiettivo di offrire loro uno spazio e un tempo riservato per l'espressione di vissuti ed emozioni.

Destinatari:

minori e famiglie frequentanti gli Istituti scolastici cittadini.

Numero percorsi:

almeno due percorsi all'anno per ogni fascia d'età.

1.4 Attività previste Area 4

A favore di giovani, residenti nel Comune di Rovereto, devono essere garantiti progetti individualizzati di formazione-lavoro e di volontariato formativo, al fine di attivare processi di riflessione e consapevolezza delle proprie capacità e attitudini, nonché di acquisizione di competenze specifiche.

I progetti di **formazione-lavoro**, attivati previa valutazione del servizio sociale professionale, devono prevedere attività che permettano di sperimentare e allenare la tenuta, la motivazione e le risorse dei giovani in situazione di svantaggio, attraverso esperienze da realizzarsi in contesti lavorativi.

I progetti di **volontariato formativo**, invece, sono volti alla sperimentazione di forme di cittadinanza attiva, con la proposta di attività strutturate per far sperimentare ai giovani un ruolo attivo e responsabile all'interno della comunità.

Attualmente, il fabbisogno annuale, rilevato dal Servizio Politiche Sociali, per quanto riguarda i progetti di formazione lavoro, è pari a n.20 percorsi.

Per quanto riguarda, invece, i percorsi di volontariato-formativo, il fabbisogno annuale rilevato dal Servizio Politiche Sociali è rappresentato da n. 30 unità.

Numero minimo di soggetti da coinvolgere:

- 20 soggetti in progetti di formazione-lavoro all'anno;

- 30 soggetti in progetti di volontariato formativo all'anno.

2. SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBILITÀ ALLA COPROGETTAZIONE

Sono invitati a manifestare la loro disponibilità alla co-progettazione, i Soggetti che, in forma singola o in partnership, siano interessati ad operare negli ambiti descritti, per lo sviluppo delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

I Soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) **di ordine generale**, previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibili;

B) **di idoneità professionale**, in particolare:

in caso di partecipazione in forma singola:

- **accreditamento provinciale**, ai sensi dell'art. 20 della L.P. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per l'**aggregazione funzionale "Età evolutiva e genitorialità – ambito semiresidenziale"**;

in caso di partnership:

- almeno un Soggetto con accreditamento provinciale, ai sensi dell'art. 20 della L.P. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per l'aggregazione funzionale "Età evolutiva e genitorialità - ambito semiresidenziale";

per i Soggetti non accreditati per l'**aggregazione funzionale "Età evolutiva e genitorialità - ambito semiresidenziale"**:

- accreditamento semplificato per le seguenti tipologie di servizi: "Servizi territoriali" o "Interventi di accompagnamento al lavoro".

per Soggetti privi di accreditamento provinciale:

- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del CTS;

per le Onlus prive di accreditamento provinciale:

- iscrizione all'Anagrafe Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), ai sensi di quanto previsto dall'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore e dell'art. 38, comma 3 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

Rimane inteso che:

- i Soggetti accreditati per lo svolgimento dei soli "Servizi territoriali" o "Interventi di accompagnamento al lavoro" possono prendere parte allo svolgimento esclusivamente delle attività rientranti nello specifico accreditamento;
- **i Soggetti privi** di accreditamento provinciale per le aggregazioni funzionali o per i servizi sopra indicati, possono prendere parte allo svolgimento delle sole attività non contemplate dal Catalogo.

C) **di capacità tecnica e professionale:**

- aver maturato, nel quinquennio 2017-2021 tre anni di esperienza in almeno uno dei servizi (fornendone puntuale elencazione) di cui alle aree del presente avviso, ossia: centro socio educativo territoriale; centro di aggregazione territoriale; tirocini di inclusione sociale in azienda; costruzione e promozione di reti territoriali.

In caso di partnership i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere soddisfatti dalla partnership nel suo insieme.

Non è consentita la partecipazione dei Soggetti interessati in più di una partnership, oppure in forma individuale e in partnership.

3. FASI DELLA PROCEDURA

Il Comune intende attivare una procedura di coprogettazione volta alla produzione di un “**progetto unitario**”. Ciò significa che tutti i Soggetti interessati, che risponderanno al presente avviso di istruttoria pubblica e selezionati sulla base di quanto previsto dallo stesso, sono chiamati a partecipare al tavolo di coprogettazione.

La procedura si svolge nelle seguenti fasi distinte:

1. presentazione delle manifestazioni di interesse con l'invio da parte dei richiedenti della documentazione richiesta entro il termine previsto;
2. verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2;
3. selezione dei Soggetti idonei a partecipare al tavolo di coprogettazione;
4. attivazione e sviluppo del tavolo di co-progettazione tra i responsabili tecnici dei Soggetti partecipanti e il Comune, volto alla definizione congiunta del progetto;
5. approvazione del progetto unitario;
6. sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

Il Comune si riserva la facoltà di:

- procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola proposta purché ritenuta valida e congruente con l'interesse pubblico;
- di non procedere, qualora le proposte pervenute siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell'interesse pubblico.

La procedura di coprogettazione deve concludersi con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione di cui al successivo paragrafo 3.6 entro il 31/12/2022, fatte salve eventuali proroghe che si dovessero rendere necessarie nel corso della stessa, da motivare e approvare con apposito provvedimento, tenuto conto delle seguenti scadenze:

- selezione dei Soggetti idonei: entro 7 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
- study visit, programmata per il giorno 27 ottobre 2022, per l'approfondimento di realtà già attive su altri territori;
- riunioni tavolo di coprogettazione programmate nelle seguenti giornate: 3, 10, 17 e 24 novembre 2022.

Lo svolgimento dei servizi oggetto di coprogettazione può comunque essere autorizzato a conclusione della procedura, a partire dal 01/01/2023, anche in pendenza della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

3.1. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e relativa documentazione allegata

I Soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione devono far pervenire,

**entro le ore 12.00
del giorno 17/10/2022**

via PEC all'indirizzo: sociali@pec.comune.rovereto.tn.it

oppure

mediante consegna di plico cartaceo opportunamente sigillato alla segreteria del Servizio Politiche Sociali, via Pasqui n. 10 terzo piano.

la manifestazione di interesse, comprensiva della seguente documentazione:

- 1) **Istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, mediante compilazione dell'Allegato A.** L'allegato deve essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto interessato. In caso di partnership, l'Allegato deve essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni componente;
- 2) **Proposta progettuale, mediante compilazione dell'Allegato B.** L'allegato deve essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto interessato. In caso partnership l'Allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni componente. La proposta di progettazione deve contemplare, pena la non valutazione della stessa, tutte le aree di coprogettazione di cui al precedente paragrafo 1;
- 3) **Piano economico finanziario, mediante compilazione dell'Allegato C.** L'allegato deve essere compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto interessato. In caso di partnership l'Allegato deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ogni componente;
- 4) Copia della carta di identità dei soggetti sottoscrittori

La documentazione sopra riportata può essere sottoscritta anche con firma autografa, allegando copia della carta di identità di ciascun sottoscrittore.

Il soccorso istruttorio è ammesso esclusivamente per sanare carenze di carattere formale inerenti all'Allegato A.

3.2 Verifica del possesso dei requisiti

Alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 3.1, il Comune, nella persona della Dirigente del Servizio Politiche Sociali, assistita da 2 funzionari, provvede all'espletamento di formale istruttoria al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2; procede quindi all'ammissione dei Soggetti in possesso dei requisiti alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario.

3.3 Selezione dei Soggetti idonei a partecipare al tavolo di coprogettazione

La **selezione e identificazione** dei Soggetti **idonei** a partecipare al tavolo di coprogettazione viene effettuata, successivamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, sulla base della valutazione della proposta progettuale (Allegato B) e del piano economico finanziario (Allegato C), documentazione integrante la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

La valutazione delle proposte presentate è effettuata da apposita commissione nominata con atto della Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

3.3.1 Proposta progettuale

I partecipanti devono presentare una proposta progettuale che preveda al suo interno attività/interventi per ciascuna delle 4 aree individuate.

Per proposta progettuale si intende un insieme di input e spunti da sviluppare e integrare nel corso delle attività del tavolo di coprogettazione.

La suddetta proposta deve essere redatta mediante compilazione dell'Allegato B, nel rispetto degli elementi e del numero di caratteri dallo stesso previsti.

Le 4 aree vanno gestite in maniera integrata, sia dal punto di vista degli interventi sia per quanto riguarda l'organizzazione del personale coinvolto e delle risorse messe a disposizione.

3.3.2 Piano Economico Finanziario e risorse per la coprogettazione

3.3.2.1 Piano economico finanziario

I partecipanti devono redigere la proposta di piano economico finanziario mediante compilazione dell'Allegato C (Foglio "Piano finanziario" e Foglio "Personale"); in caso di *partnership* tra Soggetti partecipanti, il piano deve essere sottoscritto da tutti i componenti la *partnership*.

Il piano economico finanziario deve contenere la previsione delle singole voci di spesa distinte per le singole Aree (Area n. 1, Area n. 2, Area n. 3 e Area n. 4) e riferite alla prima annualità progettuale. È inoltre richiesta la compilazione del piano economico finanziario complessivo.

Il piano economico finanziario relativo alle successive annualità sarà rideterminato con le scadenze e le modalità stabilite nell'accordo di collaborazione di cui al successivo paragrafo 3.6

Sono considerate ammissibili al contributo comunale solamente le risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del presente Avviso e rientranti nelle seguenti categorie di spesa:

- personale (compresa la formazione, la riqualificazione, l'aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto);
- costi derivanti dall'utilizzo degli immobili e delle attrezzature;
- acquisti di piccole attrezzature;
- acquisti di materiale di consumo;
- costi indiretti di gestione e amministrazione.

Con riferimento alle spese di personale deve essere compilato il Foglio "Personale" nel quale sono richiesti per ciascuna Area i dati concernenti le qualifiche professionali impiegate, il livello di inquadramento, la remunerazione oraria e il monte ore proposto.

I costi indiretti di gestione e amministrazione, alla cui voce appartengono spese quali, a titolo di esempio: utenze, spese amministrative, legali, di back office ecc. **non devono superare il 10% dei costi diretti di funzionamento**, dati dalla somma dei costi del personale, costi derivanti dall'utilizzo degli immobili e delle attrezzature, dall'acquisto di piccole attrezzature e materiale di consumo, altro.

Le entrate vanno indicate distinguendo tra entrate proprie del Soggetto partecipante e entrate provenienti da soggetti terzi (partecipazione a bandi, compartecipazione beneficiari dei servizi, ecc.).

3.3.2.2 – Risorse finanziarie, materiali e di personale messe a disposizione dal Comune di Rovereto.

Il costo stimato per il primo anno di attività oggetto di coprogettazione, ammonta a € 735.000,00.=

Il Comune mette a disposizione dell'intervento, secondo le modalità che saranno definite nell'accordo di collaborazione di cui al successivo paragrafo 3.6:

- a titolo di contributo, per il primo anno, un importo massimo di € 675.000,00.=, erogato in base a quanto previsto all'art. 36bis della L.P. 13/2007 e nello specifico a copertura delle spese considerate ammissibili secondo quanto disposto al precedente paragrafo **3.3.2.1**, suddiviso in base alle seguenti percentuali minime per ciascuna Area di progettazione:
 - Area 1 80%
 - Area 2 5%
 - Area 3 1,5%
 - Area 4 8%

Il contributo, per gli anni successivi al primo, sarà rideterminato sulla base della rendicontazione dell'anno precedente, tenuto conto delle attività svolte, della loro valutazione e delle presenze effettive dei beneficiari. Sarà comunque garantito un contributo minimo, tenuto conto dei costi diretti di funzionamento, dei costi indiretti di gestione nonché di una quota delle spese di personale;

- n. 4 sedi per la realizzazione dei servizi semiresidenziali e territoriali di cui al presente avviso;
- personale tecnico-amministrativo in fase attuativa del progetto che si occupa della supervisione, valutazione e monitoraggio, della verifica della rendicontazione delle attività nonché delle ulteriori competenze stabilite in fase di redazione del progetto. Il costo corrispondente al suddetto personale non è computato nel bilancio del progetto è da considerarsi in aggiunta al contributo comunale di cui al primo punto.

Per quanto riguarda il contributo, in considerazione della sua natura compensativa e non corrispettiva, l'importo sopra riportato viene erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dall'accordo di collaborazione di cui al successivo paragrafo 3.6, solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto partner per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati. A consuntivo, quindi, l'importo messo a disposizione dal Comune di Rovereto, potrà subire modifiche qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle

previsioni di spesa indicate.

Il contributo non può comunque essere superiore al disavanzo.

3.3.3 Criteri di valutazione

La valutazione delle proposte presentate è effettuata dalla Commissione nominata ai sensi del precedente paragrafo 3.3, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, con l'attribuzione di un punteggio di 100/100, applicando i parametri e punteggi massimi attribuibili, riportati nell'Allegato D al presente avviso.

Le 3 proposte progettuali che ottengono il maggior punteggio costituiscono la base di partenza per il lavoro del tavolo di coprogettazione.

Per essere ammessi al tavolo di co-progettazione le proposte progettuali devono raggiungere un punteggio complessivo minimo di 70 punti sui 100 attribuibili in sede di valutazione, di cui almeno 60 punti per la parte "Proposta progettuale" e almeno 10 punti per la parte "Piano economico finanziario".

Tutti gli ammessi possono partecipare al tavolo di co-progettazione fornendo, entro il termine del **18 ottobre 2022**, una dichiarazione di accettazione alla partecipazione al tavolo di co-progettazione. In caso contrario saranno automaticamente esclusi.

3.4 Attivazione e sviluppo del tavolo di coprogettazione

L'attività caratteristica connessa alla coprogettazione si sostanzia nella definizione congiunta dell'assetto finale del progetto da implementare, risultante dall'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dalle 3 proposte progettuali selezionate.

In tale sede viene definito anche il budget finale di progetto correlato al valore delle concrete attività messe in campo.

Le sessioni di coprogettazione vengono verbalizzate. Al fine di semplificare tale attività, si procede anche mediante registrazione/video registrazione delle stesse.

I suddetti verbali sono pubblicati sul sito web del Comune.

Il Tavolo di coprogettazione è costituito, in linea di massima, da un rappresentante per ognuno dei Soggetti ammessi al tavolo, da almeno un rappresentante del Servizio Politiche Sociali, oltre a 1 o più assistenti sociali del Servizio stesso. In caso di partnership, potrà partecipare un rappresentante per ogni Soggetto componente la stessa.

Il Comune si riserva la possibilità di invitare al tavolo di coprogettazione anche referenti di altri Enti, uffici e stakeholder interessati all'iniziativa.

Le funzioni di coordinamento e di gestione del tavolo sono affidate alla Società Sinodè s.r.l., a tale scopo incaricata con determinazione dirigenziale n. 977/2022.

3.5 Approvazione del progetto unitario

Il progetto unitario, completo dello schema di accordo di collaborazione, del piano economico finanziario nonché dell'ulteriore documentazione prodotta, viene approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Ai fini dell'approvazione, il progetto è accompagnato da una relazione del Responsabile del procedimento attestante la coerenza dei contenuti del progetto rispetto alle finalità e agli obiettivi espressi dal Comune con l'attivazione della presente procedura, nonché la congruità del piano economico finale rispetto alle risorse messe a disposizione.

Con successiva determinazione dirigenziale si provvede all'impegno della relativa spesa.

3.6 Sottoscrizione accordo di collaborazione e relativa durata.

Come già evidenziato al precedente paragrafo 3, alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 3 della L.P. 13/2007, da stipularsi nella forma di convenzione tra il Comune e il Soggetto o i Soggetti partecipanti (partnership), previamente costituiti in Associazione Temporanea di Scopo (in seguito ATS) o altra forma associativa, si procede, fatte salve eventuali proroghe, entro il termine del 31/12/2022. È così costituito un partenariato pubblico/privato sociale volto all'integrazione temporanea delle rispettive organizzazioni, risorse e competenze ai fini della coproduzione e dello svolgimento dei servizi e delle attività co-progettate.

L'ATS deve prevedere un soggetto capofila: i Soggetti costituenti l'ATS collaborano e svolgono i servizi in maniera unitaria, prevedendo un coordinatore unico di progetto che supervisioni l'intera progettualità e si rapporti con il Comune.

Nell'accordo di collaborazione sono previsti, fra l'altro:

- i soggetti dell'accordo;
- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, le modalità di organizzazione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, gli strumenti decisionali e di coordinamento;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane e materiali, messe a disposizione dal Comune e dai Soggetti partner nel corso del procedimento;
- le modalità di rideterminazione del costo complessivo annuo del progetto e del relativo contributo economico da parte del Comune, a partire dal secondo anno, sono definite tenuto conto del numero di beneficiari, del numero di attività realizzate nell'anno precedente nonché della valutazione delle stesse;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste ai Soggetti partner;
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dei Soggetti partner;
- le modalità di pagamento del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione delle spese, tenuto conto di quanto previsto al successivo paragrafo 4;
- le modalità di valutazione di impatto delle attività svolte;
- i limiti e le modalità di revisione dell'accordo di collaborazione, nonché le modalità e i tempi di riattivazione della coprogettazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;
- le modalità di adesione alla partnership di ulteriori Soggetti interessati.

La durata dell'accordo di collaborazione è prevista in 5 anni, con decorrenza indicativamente dal 01/01/2023, fatti salvi i tempi di definizione della coprogettazione, e sarà rinnovabile per un periodo massimo non superiore alla durata iniziale.

Il Comune si riserva:

- di chiedere al soggetto partner, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere alla integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi nell'ambito indicato. La coprogettazione, quale metodologia di attività collaborativa, non si conclude infatti con il procedimento amministrativo orientato all'avvio del partenariato, ma costituisce lo strumento di regia utilizzato nel corso dello sviluppo dell'intero progetto, strumento stabile per l'analisi e la ridefinizione in itinere degli sviluppi progettuali quando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto delle attività del progetto;
- di disporre la cessazione di servizi e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa, o di diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, senza che i partner possano per questo pretendere alcunché a titolo di indennizzo e/o risarcimento.

4. VERIFICA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Rimane in capo al Comune l'effettuazione delle verifiche sulla corretta realizzazione delle iniziative co-progettate.

Al fine dell'erogazione del contributo, sono presentati al Comune, secondo scansioni temporali concordate nell'accordo di collaborazione, specifici report che diano conto delle attività svolte nelle diverse iniziative progettuali.

In particolare, i report devono contenere:

- la rendicontazione economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite;
- la rendicontazione sociale relativa ai dati inerenti all'attività svolta, completa dei nominativi **dei soggetti beneficiari delle attività (in particolare relativamente alle aree 1, 2 e 4)** e degli indicatori sulla realizzazione del progetto.

Si ribadisce che le risorse pubbliche evidenziate al precedente paragrafo 3.3.2 hanno natura e funzione compensativa e non corrispettiva, e sono concesse solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal Soggetto partner. L'accordo di collaborazione di cui al precedente paragrafo 3.6 deve pertanto prevedere **l'obbligo di restituzione, a consuntivo, di quanto eventualmente percepito in più rispetto ai costi effettivamente sostenuti.**

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NORME IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tra le parti viene sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, un accordo di contitolarità del trattamento dei dati personali inerenti alle attività della coprogettazione.

Tramite tale accordo, che deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, le parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, impegnandosi a trattare gli stessi secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,

minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nell'accordo.

Alla presente istruttoria pubblica di co-progettazione, agli atti, ai provvedimenti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le ipotesi normativamente previste in materia di conflitto di interesse, le vigenti disposizioni in materia di trasparenza nonché la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il presente avviso, con la documentazione allegata, viene integralmente pubblicato mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito web del Comune.

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

La partecipazione alla coprogettazione in ogni sua fase preliminare alla stipula dell'accordo di collaborazione non può dare luogo a corrispettivi o compensi comunque denominati.

Il Comune si riserva fin d'ora la possibilità di valutare di non procedere all'attivazione delle attività di cui al presente avviso.

La stipula dell'accordo di collaborazione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di verifica dei requisiti dichiarati e di lotta alla mafia.

Eventuali informazioni relative alla presente procedura devono essere inoltrate mediante pec all'indirizzo sociali@pec.comune.rovereto.tn.it, con oggetto "**coprogettazione minori**". Alla risposta si provvede nel termine di 5 giorni lavorativi dal suo ricevimento, mediante pubblicazione sul sito web comunale. Tali richieste devono pervenire entro il termine di 7 giorni antecedenti la data di scadenza dell'avviso.

7. PROCEDURE DI RICORSO

Avverso il presente avviso sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La Dirigente
- Daniela Fauri -



Allegati:

- Allegato A;
- Allegato B;
- Allegato C;
- Allegato D.